

**TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
SEZIONE FALLIMENTARE**

CONCORDATO PREVENTIVO N.15/2016

**“CO.S.E.ME. –
COMPAGNIA SEMENTI ELETTE MERIDIONALI SRL”**

Sede Legale: Foggia Via Napoli bivio per Troia, C.F.00133530717,

RELAZIONE EX ART.172 L.F.

G.D.: dott. MURGO Francesco
C.G.: dott. DELLI CARRI Luca

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Sezione fallimenti

ILL.MO SIGNOR G. D. – DOTT. FRANCESCO MURGO

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE AI SENSI DELL'ART. 172 L. FALL. RELATIVA ALLA SOCIETA' "CO.S.E.ME. – COMPAGNIA SEMENTI ELETTE MERIDIONALI SRL", CON SEDE LEGALE IN FOGGIA ALLA VIA NAPOLI BIVIO PER TROIA, C.F.00133530717, IN CONCORDATO PREVENTIVO N. 15/2016 REG. CONC. PREV..

Il sottoscritto Commissario Giudiziale, dott. Luca delli Carri, nominato nella procedura di Concordato Preventivo della società "CO.S.E.ME. s.r.l." con decreto del 25/30.10.2016, la cui nomina veniva accettata in data 30.10.2016, dopo avere proceduto a tutte le attività preliminari alla redazione del presente atto ed esperite le indagini ed i controlli del caso ai sensi dell'art.172 L.F., con la presente relazione riferisce su:

1. La procedura: formalità ed adempimenti.
2. Cenni storici e cause del dissesto.
3. Esame delle scritture contabili.
4. La condotta del debitore.
5. Proposta concordataria e garanzie offerte ai creditori.
6. Verifica dell'attivo e del passivo concordatario.
7. Considerazioni conclusive sulla proposta concordataria della ricorrente alla luce dell'attività di verifica del Commissario.
8. Situazione alternativa del Concordato Preventivo con il Fallimento.
9. Conclusioni.

1. La procedura: formalità, adempimenti.

Con ricorso per ammissione a concordato preventivo in continuità ex art.161 co.6 L.F., depositato in data 13.09.2016, presso la competente Cancelleria del Tribunale di Foggia, la società "CO.S.E.ME. s.r.l." in persona del legale rappresentante pro-tempore, dott.

Pasquale Bizzarro, assistito dall'avv. Vincenzo D'Isidoro, presentava domanda prenotativa per l'ammissione della stessa al beneficio del concordato preventivo con continuità aziendale con riserva di integrare la proposta, il piano ed i documenti necessari, nel termine che il Tribunale avesse, se del caso, disposto.

Alla domanda allegava delibera societaria ex art. 161 c.4 e 152 c.2 lett. b L.F., visura camerale storica, fascicolo storico con Bilancio al 31.12.2014, Bilancio al 31.12.2015, Bilancio al 31.05.2016, elenco nominativo dei creditori e dei rispettivi crediti, cessione di credito del 25.07.2012 e verbale di assemblea del 23.08.2016 di approvazione del bilancio al 31.05.2016.

Con decreto del 12.10.2016, depositato in data 17.10.2016, il Tribunale di Foggia fissava il termine di 120 giorni dalla comunicazione del medesimo decreto per il deposito della domanda definitiva contenente la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art.161, co.2 e 3 L.F., ovvero in alternativa della domanda di cui all'art. 182 bis.

Nello stesso decreto si disponeva che il ricorrente, con cadenza mensile a partire dalla comunicazione dello stesso provvedimento e sino alla scadenza del termine, sotto la vigilanza del C.G., depositasse in Cancelleria una relazione illustrativa della gestione economica e finanziaria, con riferimento all'andamento dell'attività dell'impresa e agli atti principali di gestione compiuti nell'ordinaria amministrazione, cui allegare un prospetto contabile a colonne parallele che riportasse nella prima colonna le principali voci patrimoniali e finanziarie alla data della domanda e nella seconda colonna le variazioni delle stesse alle singole scadenze mensili, ed in particolare alla rendicontazione ed all'aggiornamento dei contributi pubblici percepiti e quelli ancora da percepire, all'indicazione di pagamenti effettuati superiori ai 7.000 euro, alla sopravvenienza di nuovi crediti ed a quelli in contenzioso, all'apertura di nuove procedure esecutive ed all'attività compiuta al fine della predisposizione della proposta e del piano e delle conseguenti verifiche in corso di svolgimento ai fini della redazione della relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario.

La società ricorrente depositava quattro relazioni periodiche mensili in data: 17.11.2016,

19.12.2016, 17.01.2017 e 17.02.2017.

In data 14.02.2017 la ricorrente depositava il completamento della domanda prenotativa di concordato preventivo con continuità aziendale costituito da: delibera dell'assemblea dei soci del 13.02.2017, il piano attestato (contenente la proposta, una relazione sulla situazione contabile aggiornata al 13.09.2016 e lo stato analitico ed estimativo delle attività), la Relazione del professionista Rag. Russo Raffaele, l'elenco dei creditori, l'attestazione giurata ex art. 160 co.2 L.F. del Rag. Russo e la perizia di stima giurata del geom. Pezzano relativa al compendio immobiliare (Terreni e Fabbricati) di proprietà della ricorrente.

La ricorrente, a mezzo del proprio ricorso e della documentazione allegata, prevedeva il soddisfacimento dei creditori nella seguente modalità:

- integrale soddisfazione delle spese di procedura e di funzionamento della società per il tempo occorrente all'attuazione del piano medesimo;
- integrale pagamento dei crediti privilegiati, con gli interessi di legge, nei termini indicati;
- pagamento dei crediti chirografari nella percentuale del 14,50%.

Detta proposta di concordato con continuità aziendale si basa su un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei creditori in soli 3 mesi mediante:

- a) versamenti in linea capitale dei soci vincolati all'omologa del concordato per un ammontare di € 1.250.000,00;
- b) flussi di cassa da continuità aziendale pari ad € 50.000,00;
- c) incasso di crediti relativi a progetti di ricerca già rendicontati e alle altre agevolazioni accordate (o loro anticipazione) pari ad € 800.000,00;
- d) incasso di crediti verso clienti iscritti nella situazione patrimoniale redatta alla data del 13.09.2016 per € 200.000,00;
- e) utilizzo in compensazione dei crediti tributari per € 45.000,00.

Successivamente al deposito del completamento, a seguito di richiesta di chiarimenti, la ricorrente, precisava che il versamento in linea capitale di € 1.250.000,00, ha natura di

vero e proprio ulteriore apporto dei soci al patrimonio della Società e non rappresenta una posta passiva da estinguersi al termine della procedura, nonché che tale versamento sarebbe stato effettuato dal socio unico C.S.A. non come ricostituzione del capitale sociale, azzeratosi nel 2016, in quanto le disposizioni, relative al ripianamento delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale delle società di capitali, non sono applicabili a decorrere dal deposito della domanda di ammissione alla procedura di Concordato Preventivo, ai sensi dell'art. 182-sexies L.F..

Infine, in merito ai "crediti da anticipare" precisava che i soci si sono dichiarati disponibili ad anticipare entro tre mesi in favore della massa creditoria i crediti relativi ai progetti ISCOCEM, PASSWORD ed ai residui crediti relativi all'agevolazione ex lege 488/92.

La società ricorrente, in data 26.09.2017, depositava fideiussione consortile della "AFasecfidi Società Consortile Cooperativa" per un importo pari ad € 2.050.000,00, con scadenza il 20.09.2018, a garanzia delle liquidità che i soci metteranno a disposizione della procedura (€ 1.250.000,00 per i versamenti in linea capitale ed € 800.000,00 relativi agli anticipi dei progetti di ricerca).

Il Tribunale Ordinario di Foggia - Sezione Fallimenti - con decreto emesso in data 25.10.2017 visti gli artt. 160 e segg. L.F., dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo promossa dalla "CO.S.E.ME srl", nominando quale Giudice Delegato il dott. Francesco Murgo e quale Commissario Giudiziale il dott. Luca delli Carri che accettava l'incarico come sopra precisato.

Con il medesimo decreto il Tribunale disponeva:

- la convocazione dei creditori avanti il Giudice Delegato per l'udienza del 06.02.2018, successivamente prorogata, su istanza del sottoscritto autorizzata dal G.D. in data 07.12.2017, al 27.03.2018;
- il termine di giorni trenta per la comunicazione della data dell'adunanza, del provvedimento e del piano a tutti i creditori con l'avvertimento di inviare entro 15 giorni la pec cui ricevere le comunicazioni di legge, nonché termine di dieci

- giorni per la comunicazione della pec al Registro delle Imprese;
- il termine di giorni quarantacinque prima dell'adunanza per il deposito da parte del Commissario Giudiziale della relazione ex art.172 L.F.;
 - il termine di giorni quindici per il deposito da parte della ricorrente presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale della somma di € 40.000,00, pari a circa il 40% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, nelle forme di prassi (deposito bancario vincolato all'ordine del G.D.);
 - la messa a disposizione del Commissario Giudiziale a carico della ricorrente entro sette giorni di copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
 - l'avviso ai creditori che rappresentano almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata, della possibilità di presentare entro trenta giorni prima dalla data dell'adunanza una proposta concorrente di concordato che determinerà l'obbligo in capo al Commissario, entro dieci giorni prima dell'adunanza, di depositare una relazione integrativa;
 - gli oneri di pubblicità e notifica in capo al Cancelliere e al Commissario Giudiziale.

Il sottoscritto Commissario Giudiziale, successivamente all'accettazione della carica, ha provveduto agli adempimenti di rito e nello specifico:

- a comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle Imprese di Foggia in data 03.11.2017;
- ad inviare, in data 12.11.2017 e 13.11.2017, a mezzo pec e raccomandata a.r. la comunicazione ex art. 171 L.F. a tutti i creditori indicati nel piano concordatario e così come verificati in base alla documentazione depositata ed alla contabilità;
- all'acquisizione, a mezzo pec del 06.11.2017, della copia informatica delle scritture contabili obbligatorie;
- al versamento dell'assegno di € 40.000,00, in data 23.11.2017, sul conto corrente vincolato alla procedura ed acceso presso il Banco di Napoli – filiale di Foggia,

- Corso Vittorio Emanuele II, 35, previa autorizzazione del G.D., della cauzione effettuato dal ricorrente, nel termine di legge, in data 07.11.2017, presso la cancelleria del Tribunale;
- ad inviare, a mezzo pec del 11.12.2017, la comunicazione del differimento della data di adunanza ai creditori dal 06.02.2018 al 27.03.2018;
 - alla trascrizione in data 22.01.2018 presso il competente Ufficio provinciale del Territorio, Servizio di Pubblicità immobiliare, e presso il P.R.A., Ufficio Provinciale di Foggia, del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo sui beni immobili e mobili registrati di proprietà della debitrice concordataria;
 - alla redazione dell'inventario relativo all'intero patrimonio aziendale, depositato in data 08.02.2018.

2. Cenni storici e cause del dissesto.

Preliminarmente risulta opportuno riportare alcuni fondamentali cenni storici in merito alla società ricorrente.

La CO.S.E.ME. – COMPAGNIA SEMENTI ELETTE MERIDIONALI SRL è stata costituita in data 12.04.1961 ed iscritta il 05.06.1961 presso la Camera di Commercio di Foggia.

Le sede della società è sita in Foggia alla Via Napoli bivio per Troia e risulta iscritta alla sezione Ordinaria delle Imprese di Foggia dal 19.02.1996 al n. 00133530717, C.F. e P.I. 00133530717, numero REA FG - 66689.

La società ha come oggetto sociale: “la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione ed il deposito di ogni tipo di prodotto agricolo e/o utile all'agricoltura”.

La società ha operato, dalla sua nascita, con l'obiettivo prioritario di migliorare, riprodurre, selezionare e commercializzare le sementi, principalmente frumento duro. La ricorrente, nel corso degli anni, oltre ad imporsi come importante realtà del mercato

sementiero nazionale, ha investito anche nel campo della ricerca e costituzione di nuove varietà, distinguendosi per l'iscrizione di nuove varietà di frumento duro, nonché di orzo distico, polistico e avena, nel Registro Nazionale delle Varietà Vegetali Italiane.

L'azienda ha, inoltre, operato con Università ed Enti di Ricerca, partecipando a programmi d'investimento agevolati con fondi nazionali ed europei ed ha agito in tutte le zone cerealicole italiane ed anche su mercati esteri, esportando le proprie sementi in altri paesi europei quali la Spagna, la Francia, la Romania e la Grecia.

Il capitale sociale, interamente versato e sottoscritto, risulta pari ad € 412.800,00 detenuto interamente dal socio unico C.S.A. S.r.l. Compagnia Servizi Agricoltura tramite atto di acquisto di tutte le quote sociale in data 6 giugno 2016. Da ispezione camerale del 05.12.2017, la C.S.A. S.r.l. risulta costituita in data 30.05.2016 e presenta un capitale sociale di €10.000,00 detenuto per il 75% da Trivisano Marianna e per il 25% da Nota Olmitella.

Si precisa che in data 5 luglio 2016 l'assemblea dei soci ha deliberato di fissare la data di chiusura dell'esercizio sociale al 31 maggio di ogni anno coerentemente con l'attività svolta, di conseguenza fino al 31.12.2015 gli esercizi sociali coincidono con l'anno solare ma successivamente si sono chiusi al 31.05 di ogni anno con la necessità di approvare il bilancio per il periodo 01.01.2016 - 31.05.2016.

L'amministrazione della società è affidata al sig. Antonio Ciriaco dal 12.10.2016.

Nel ricorso per l'ammissione alla procedura, il ricorrente ha rappresentato le cause del proprio dissesto, riconducibili a difficoltà sotto il profilo commerciale, produttivo/organizzativo e finanziario soprattutto nel triennio 2014/2016.

In effetti, tali difficoltà, secondo quanto riportato dalla ricorrente, sono iniziate a partire dall'anno 2009, anno di scomparsa del fondatore rag. Armando Martino, in quanto la società non ha saputo affrontare il passaggio generazionale per incapacità del management in un periodo di grave crisi del comparto sementiero.

Sotto l'aspetto commerciale, dal ricorso, si rileva una pesante contrazione del fatturato passato da circa € 6.568.000,00 nel 2014 a circa € 3.166.000,00 nel 2015, determinato da

errate politiche di vendita, il tutto aggravato da difficoltà nella riscossione dei crediti commerciali. A tal proposito si evidenzia una svalutazione di € 600.000,00 dei crediti operata dagli amministratori uscenti nel 2015.

Sotto l'aspetto produttivo ed organizzativo si evidenzia l'incapacità di contenere i costi, molti dei quali improduttivi e non adeguati tempestivamente ai ridotti fatturati.

Nel settore finanziario la ricorrente ha rilevato un aggravio nel ricorso al credito bancario nel corso degli anni divenuto sproporzionato anche rispetto al reale patrimonio aziendale, sproporzione derivante sia da una sovrastima della capacità dell'azienda di produrre redditi futuri ma anche da una sopravvalutazione delle immobilizzazioni, sia quelle materiali che immateriali, derivante dall'applicazione della L.185 del 2008.

Tra l'altro la rivalutazione ha provocato un ingente costo, pari ad € 347.000,00 senza alcun riscontro positivo in quanto l'imposta sostitutiva pagata per dare valore alla rivalutazione dei beni, anche da un punto di vista fiscale, non ha avuto alcuna utilità poiché la società non ha prodotto redditi positivi tali da sfruttare i maggiori ammortamenti derivanti dalla rivalutazione, anzi ciò ha determinato delle perdite più consistenti.

Tutto ciò emerge in modo chiaro dal Bilancio d'esercizio al 31.12.2015 che riporta una perdita di circa € 1.861.000,00 mentre il bilancio al 31.05.2016 evidenzia una perdita di circa € 12.412.000,00 derivante anche da pesanti svalutazioni sia delle immobilizzazioni materiali che immateriali.

La società propone un concordato in continuità sia per non disperdere le risorse immateriali frutto di oltre mezzo secolo di attività e ricerca, ma anche per mantenere il diritto all'erogazione di elevate agevolazioni pubbliche inserite in bilancio tra i crediti dell'attivo circolante e più precisamente:

- Progetto ISCOCEM, che attribuisce alla ricorrente un'agevolazione complessiva di € 800.000,00 concessa dal MIUR, di cui deve essere incassato un contributo residuo di € 713.290,00 con riferimento a progetti già conclusi e rendicontati di cui si attende solo la verifica da parte degli organi preposti.

- Progetto PASSWORD, che attribuisce un'agevolazione totale di € 199.529,89 concessa dal MISE a fronte di un programma di investimento già totalmente realizzato e rendicontato di cui si doveva incassare l'importo di €55.770,87 e che nelle more del concordato è stato accreditato in data 13.01.2017 su conto corrente acceso presso la BPM e di cui la ricorrente ha chiesto la restituzione.
- Legge 488, relativa ad una agevolazione dal MISE ad oggi interamente rendicontato e di cui bisogna incassare l'importo di € 37.621,82.

Il Commissario, alla luce degli atti esaminati, allegati alla domanda di concordato, nonché sulla base di una verifica ed analisi dei bilanci degli ultimi esercizi, ha riscontrato rispondenza tra quanto indicato nel piano ed i dati contabili esaminati.

Si è, in effetti, riscontrata una riduzione progressiva del fatturato iniziata nel 2015 e proseguita nel 2016 (valore della produzione al 31.05.2016 € 244.333,00) e nel 2017 (valore della produzione al 31.05.2017 € 2.929.825,00), in assenza di adeguata politica di contenimento ed adeguamento dei costi. In particolare negli anni solari 2014, 2015, i primi 5 mesi del 2016 e 1.6.2016-31.05.2017 si evince che, a fronte di un valore della produzione, rispettivamente, di €6.568.648,00, €3.166.981,00, €244.333,00 ed €2.929.825,00, i costi della produzione, nei medesimi anni, si attestano rispettivamente ad €6.097.683, € 4.351.969,00, € 12.438.763,00 ed €3.152.887,00 evidenziando un andamento dei costi sproporzionato rispetto a quello dei ricavi.

Sotto l'aspetto finanziario si rileva una forte incidenza degli oneri finanziari pari, nelle medesime annualità, ad € 280.935,00, ad € 330.675,00, ad € 157.591,00 (al 31.05.2016) e ad € 136.081,00.

Si rileva, infine, dall'esame dei bilanci un'elevata esposizione debitoria pari ad €8.783.777,00 al 31.12.2014, ad € 8.071.810,00 al 31.12.2015, ad € 6.571.298,00 al 31.05.2016 e ad € 7.512.784,00.

Qui di seguito si riporta una tabella di sintesi.

	01.01.14 - 31.12.14	01.01.15- 31.12.15	01.01.16- 31.05.16	01.06.16- 31.05.17
ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 6.111.404	€ 3.094.281	€ 210.099	€ 2.555.930
valore della produzione	€ 6.568.648	€ 3.166.981	€ 244.333	€ 2.929.825
costi della produzione	€ 6.097.683	€ 4.351.969	€ 12.438.763	€ 3.152.887
oneri finanziari	€ 280.935	€ 330.675	€ 157.591	€ 136.081
esposizione debitoria	€ 8.783.777	€ 8.071.810	€ 6.571.298	€ 7.512.784

3. Esame delle scritture contabili.

In ossequio a quanto disposto nel decreto di apertura della procedura di concordato, il sottoscritto Commissario Giudiziale ha richiesto ed acquisito la documentazione contabile e fiscale obbligatoria direttamente dalla società ricorrente su supporto informatico.

Sebbene la legge fallimentare vigente non richieda più al Commissario Giudiziale di accertare che il soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo abbia tenuto una “regolare contabilità” e che la tutela dei creditori sociali in merito all’attendibilità delle scritture contabili sia, inoltre, garantita dal lavoro del professionista incaricato di redigere la relazione ex. art.161, terzo comma, L.F. attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del concordato, il sottoscritto ha, comunque, visionato la contabilità aziendale al fine di verificare la consistenza patrimoniale della società (crediti, debiti, etc.) ed anche in relazione a quanto richiesto dall’art. 173 L.F.

Da una prima verifica della documentazione contabile è emerso che i libri obbligatori previsti dall’art. 2214 e segg. del Codice Civile sono stati regolarmente istituiti.

L’esame dei libri giornale ha consentito di verificarne la regolarità formale. Al riguardo si riporta che sono stati consegnati:

- libro giornale 2014, compilato da pagina 2014/1 e sino alla 2014/277, con la trascrizione di operazioni contabili dal 01/01/2014 sino al 31/12/2014 e con apertura e chiusura conti;
- libro giornale 2015, compilato da pagina 2015/1 e sino alla 2015/313, con la trascrizione di operazioni contabili dal 01/01/2015 sino al 31/12/2015 e con apertura e

chiusura conti;

- libro giornale 01.01.2016-31.05.2016, compilato da pagina 2016/1 e sino alla 2016/127, con la trascrizione di operazioni contabili dal 01/01/2016 sino al 31/05/2016 e con apertura e chiusura conti;
- libro giornale 01.06.2016-31.05.2017, compilato da pagina 2017/1 e sino alla 2017/274, con la trascrizione di operazioni contabili dal 01/06/2016 sino al 31/05/2017 e con apertura e chiusura conti;
- libro giornale 01.06.2017-31.05.2018, compilato da pagina 2018/1 e sino alla 2018/55, con la trascrizione di operazioni contabili dal 01/06/2017 sino al 31/10/2017, con apertura e senza chiusura dei conti, essendo l'esercizio ancora in corso.

E' stato, altresì, acquisito il libro inventari relativo all'esercizio sociale 01.01.2016 – 31.05.2016 (avendo, come già ampiamente precisato, l'assemblea dei soci fissato la chiusura dell'esercizio sociale al 31 maggio di ciascun anno, con la conseguente necessità di predisporre il bilancio di esercizio 01.01.16 – 31.05.16), compilato da pagine 2016/18 e sino alla 2016/51. Nel suddetto stralcio di libro inventario sono riportati l'inventario con il relativo bilancio e verbale di assemblea dei soci.

Sono stati, inoltre, acquisiti, in relazione a ciascun libro giornale consegnato, i conti di mastro relativi a ciascuna annualità e, nel dettaglio, relativi all'annualità 2014, 2015, 01.01.16-31.05.16, 01.06.16-31.05.2017 e, quelli relativi all'esercizio in corso, 01.06.2017-31.10.2017. Si precisa che i suddetti conti di mastro si compongono di tante schede, quanti sono i conti utilizzati nel libro giornale ed ogni scheda riporta i movimenti che nell'anno hanno interessato tale conto.

E' stata, infine, esaminata la seguente documentazione prevista dalla normativa fiscale:

- a. Registro IVA acquisti relativo al periodo gennaio – maggio 2016;
- b. Registro IVA acquisti relativo al periodo giugno – dicembre 2016;
- c. Registro IVA acquisti relativo al periodo gennaio – maggio 2017;
- d. Registro IVA acquisti relativo al periodo giugno – ottobre 2017;
- e. Registro IVA vendite relativo al periodo gennaio – maggio 2016;

- f. Registro IVA vendite relativo al periodo giugno – dicembre 2016;
- g. Registro IVA vendite relativo al periodo gennaio – maggio 2017;
- h. Registro IVA vendite relativo al periodo giugno – ottobre 2017;
- i. n. 2 registri beni ammortizzabili, il primo composto da n. 200 pagine e vidimato in data 24.11.1982 ed il secondo composto da n. 61 pagine;
- j. libro unico del lavoro da gennaio – maggio 2016;
- k. libro unico del lavoro giugno 2016 – maggio 2017;
- l. libro unico del lavoro giugno 2017 – settembre 2017.

Dall'esame e lettura dei libri contabili e fiscali non sono emersi rilievi formali degni di nota, atteso che le scritture risultano redatte ed aggiornate nei termini e con le modalità di legge.

In particolare, dall'esame della documentazione acquisita agli atti, sono emerse le seguenti operazioni di particolare rilevanza.

1) In data 01.06.2016 la società CO.SE.ME. S.r.l. acquista, dalla “C.I.P.A.M. – Cooperativa Imprenditori Agricoli Meridionali”, la piena proprietà di un compendio immobiliare censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Foggia intestato al foglio 87, particella 44, sub 4, Via Napoli, P.T., Cat. D/1, Rendita € 8.312,37.

Dall'esame dell'atto notarile, emerge che il compendio immobiliare acquisito è adibito all'attività di produzione di sementi selezionati ed è costituito da un impianto per la selezione del grano duro da seme, da n.25 silos metallici di stoccaggio, una tettoia di copertura della zona ricevimento del prodotto unitamente a tutte le opere complementari, un capannone per la linea selezione seme, una cabina elettrica di trasformazione, un locale pressurizzazione con due cisterne interrate, unità immobiliare destinata ad uffici del guardiano, fossa di bilico, vasca imhoff, oltre area scoperta di pertinenza esclusiva, il tutto munito di recinzione perimetrale.

In base a quanto riportato nell'atto notarile, il compendio immobiliare è stato ceduto al prezzo di € 1.230.163,13 con le seguenti modalità di pagamento:

- euro 70.000,00 a mezzo di assegno bancario, non trasferibile, di pari importo,

- tratto in data 2 luglio 2004 sulla Banca di Roma s.p.a., filiale di Foggia - Piazza U. Giordano n. 17, all'ordine della società venditrice e distinto dal numero 0665209671 - 09;
- euro 70.000,00 a mezzo di assegno bancario, non trasferibile, di pari importo, tratto in data 2 luglio 2004 sulla Banca Popolare di Milano – scarl - sede di Foggia - Piazza U. Giordano n. 18, all'ordine della società venditrice e distinto dal numero 434460422 - 06;
 - euro 60.000,00 a mezzo di assegno bancario, non trasferibile, di pari importo, tratto in data 2 luglio 2004 sulla Banca Carime s.p.a., filiale di Foggia - Agenzia Centrale via Trento n. 7, all'ordine della società venditrice e distinto dal numero 1090439856 - 12;
 - euro 50.000,00 a mezzo di assegno bancario, non trasferibile, di pari importo, tratto in data 2 luglio 2004 sulla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., filiale di Foggia - corso Garibaldi n. 10, all'ordine della società venditrice e distinto dal numero 0650731501 - 04;
 - euro 250.000,00 a mezzo di assegno bancario, non trasferibile, di pari importo, tratto in data 2 luglio 2004 sulla Banca UNICREDIT BANCA D'IMPRESA, filiale di Foggia, all'ordine della società venditrice e distinto dal numero 001756970 – 06.
 - euro 50.000,00 a mezzo di assegno bancario, non trasferibile, di pari importo, tratto in data 2 luglio 2004 sulla Banca Nazionale del Lavoro s .p. a., filiale di Foggia, all'ordine della società venditrice e distinto dal numero 2060929088 - 10;
 - euro 50.000,00 a mezzo di assegno bancario, non trasferibile, di pari importo, tratto in data 2 luglio 2004 sulla BancApulia s.p.a., filiale di Foggia, all'ordine della società venditrice e distinto dal numero 7596978 - 12;
 - euro 96.566,68 mediante accollo perfezionato con il presente atto da parte della società acquirente dello scoperto del conto corrente bancario n. 353424 intestato alla società venditrice presso la Banca CARIME S.P.A., filiale 6219 di Foggia;

- euro 152.691,91 mediante accollo perfezionato con il presente atto da parte della società acquirente dello scoperto del conto corrente bancario n. 8472 intestato alla società venditrice presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.P.A., filiale 499 di Foggia;
- euro 106.277,61 mediante accollo perfezionato con il presente atto da parte della società acquirente dello scoperto del conto corrente bancario n. 500064595 intestato alla società venditrice presso la Banca UNICREDIT S.P.A., filiale 32800 di Foggia;
- euro 123.414,29 mediante accollo perfezionato con il presente atto da parte della società acquirente del residuo debito relativo al finanziamento chirografario n. 055-000-4600638 - 000 concesso alla società venditrice dalla Banca UNICREDIT S.P.A.;
- euro 151.212,64 mediante accollo perfezionato con il presente atto da parte della società acquirente del residuo debito relativo al finanziamento chirografario n. 055-000-4600635-000 concesso alla società venditrice dalla Banca UNICREDIT S.P.A.

Il compendio immobiliare è stato acquistato, pertanto, per € 1.230.163,13, di cui €600.000,00 con 7 assegni già tratti in data 02.07.2004 ed € 630.163,13 con l'accollo di 5 esposizioni debitorie della CIPAM con istituti bancari.

Si precisa che nel Bilancio al 31.12.2014 tra le immobilizzazioni finanziarie nella voce B) III) 2) d), nei crediti verso altri, è indicato un credito pari ad € 829.754,00 che accoglie un credito verso C.I.P.A.M. Soc. Cooperativa per € 600.000,00, come meglio specificato nella Nota Integrativa.

Nella relazione sulla gestione, all'interno del paragrafo "Operazioni realizzate con parti correlate" viene precisato che: *"nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2014 le operazioni commerciali realizzate con le parti correlate, nello specifico con la società controllata "COSEMEFER Srl" e con la società "C.I.P.A.M. Soc. Coop.", non rappresentano operazioni atipiche o inusuali e sono state concluse a normali condizioni*

di mercato.

In particolare, come noto, dal 1° luglio 2004, la società CO.S.E.ME. srl conduce in fitto il ramo d'azienda della società C.LP.A.M., costituito dall'opificio industriale, nonché dagli impianti e dai macchinari di proprietà della società C.I.P.A.M., il tutto come da contratto concluso in data 1° luglio 2004 (registrato a Foggia il 2.7.2004 al n.870), della durata di nove anni; tale contratto all'art.8 prevedeva la facoltà da parte della CO.S.E.ME., alla scadenza del contratto, di acquistare l'intero ramo d'azienda per il corrispettivo già contrattualmente stabilito in euro 600.000,00. In data 30.05.2013, a seguito di intese sopraggiunte tra le parti, il contratto di fitto di ramo d'azienda è stato prorogato per ulteriori nove anni (scadenza 30.6.2022) e a fronte della rinuncia da parte della CO.S.E.ME. alla facoltà di acquistare il predetto ramo d'azienda, stimato al 20.5.2013 in euro 3.227.464,50 dal dott. Roberto Di Bitetto con perizia del 29.5.2013, la società C.I.P.A.M. ha riconosciuto alla CO.S.E.ME. una indennità di euro 1.300.000,00 che è stata allocata nella voce A5 del conto economico. Il rinnovo del contratto di fitto del ramo d'azienda per una durata novennale e la rinnovata riconosciuta facoltà di acquisto alla scadenza per un corrispettivo stabilito in euro 1.000.000,00, assicura alla CO.S.E.ME. continuità nella gestione aziendale e un parziale recupero degli investimenti effettuati nel tempo.”

Si precisa inoltre che nel bilancio al 31.12.2014 vengono indicate fideiussioni a favore di istituti di credito per € 713.000,00.

Nel bilancio al 31.05.2016, nella nota integrativa viene precisato con riferimento alle immobilizzazioni finanziarie che: *“La voce comprende l'importo di € 600.000,00 versato quale deposito cauzionale dalla società in relazione all'acquisto di un immobile strumentale perfezionato con atto di acquisto in data 01.06.2016”*. Nella nota integrativa del bilancio al 31.05.2017, sempre relativamente alle immobilizzazioni finanziarie, viene evidenziato il decremento di € 600.000,00 rispetto all'esercizio precedente con la precisazione che: *“Tale variazione è determinata dal perfezionamento dell'acquisto di un immobile strumentale avvenuto con atto del 01/06/2016 con conseguente imputazione*

del deposito cauzionale versato all'atto della stipula del preliminare di acquisto a prezzo di acquisizione”.

Viene, altresì, evidenziato un incremento dei debiti bancari per € 635.082,00 relativo all'accollo dei debiti C.I.P.A.M. nell'ambito dell'acquisizione del complesso immobiliare, nonché viene rilevato che *“le garanzie fidejussorie prestate a favore di istituti di credito per € 669.468,00 figurante nel bilancio 2016, riferite a garanzie prestate in favore della CIPAM Soc. Coop, devono intendersi cessate per effetto dell'accollo delle passività bancarie garantite, perfezionato con l'atto di acquisto del complesso aziendale della predetta CIPAM effettuato nell'esercizio”.*

Si fa, comunque, presente che detto immobile, ai fini della predisposizione del ricorso di ammissione alla procedura di concordato, è stato oggetto di valutazione da parte della CO.S.E.ME. nella perizia del 03.11.2016 a firma del perito geom. Michele Pezzano, unitamente a tutto il compendio della stessa Coseme al fine di quantificare il patrimonio dell'azienda ed è stato valutato complessivamente in € 574.000,00, al netto del valore di € 100.000,00 per lavori di adeguamento alle norme antiincendio (giusta missiva del Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia pratica 20570 – registro Ufficiale U.0008086 10.08.2016), nonché per lavori di impiantistica generale e sostituzione impianto di carico silos.

In sede di concordato, a seguito di perizia di stima redatta dal dott. agr. Marcello Martino, giusta autorizzazione del G.D., dott. Murgo, del 07.12.2017 sull'intero compendio immobiliare, il suindicato compendio immobiliare è stato valutato €1.199.800,00.

2) In data 29.06.2016 è stato stipulato un contratto di locazione ultranovennale tra la società ricorrente e la “Santacroce Giovanni S.p.a.”, con autentica delle firme avvenuta alla presenza del notaio Elena Calice, registrato a Cerignola l'1 luglio 2016 e trascritto presso l'Agenzia del Territorio Serv. Pubbl. Imm. il 4 luglio 2016 ai nn. 18183/9879.

La parte locatrice ha concesso in locazione alla “Santacroce S.p.a.” tre complessi immobiliari, siti nel Comune di Foggia alla Via Napoli Bivio per Troia, così meglio

descritti:

1) un complesso, chiamato "Lotto 1", per la lavorazione di sementi, con annessi piazzali e cabina elettrica, sviluppantesi in piano seminterrato, primo, secondo, terzo e quarto, in parte destinato ad uffici e servizi ed abitazione del custode ed, in parte ad uso artigianale, con tre corpi principali dei quali il primo ad uso deposito in cemento armato, il secondo adibito alla lavorazione di sementi ed il terzo occupato da n. 28 silos metallici e volumi tecnologici, con latistante deposito in metallo. Il complesso risulta riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Foggia al: foglio 88, particella 135, subalterno 1, z.c.2, categoria D/1, Via Napoli, piano SI-T-1-2-3-4, Rendita Catastale euro 26.649,18; foglio 88, particella 135, subalterno 2, z.c. 2, categoria A/3, classe 4, consistenza vani 5,5, superficie catastale totale mq. 112, Totale escluse le aree scoperte: mq. 112, Via Napoli, piano T, Rendita catastale euro 440,28;

2) un complesso immobiliare, chiamato "Lotto 2". composto da due corpi di fabbrica così meglio descritti:

- il primo, interamente recintato, adibito sempre alla lavorazione di sementi, composto da un capannone e n. 20 silos metallici, con annesse tettoie in cemento armato la prima e due in metallo su una delle quali sono installati pannelli fotovoltaici, e con pertinenziali locale deposito in legno, locale pressurizzazione con due cisterne interrato, pesa ed ufficio pesa, e aree di pertinenza, in parte a verde ed in parte pavimentate. Il complesso risulta riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Foggia al foglio 87, particella 48, subalterno 1, z.c.2, categoria D/1, Via Napoli SNC, piano T-SI, rendita catastale euro 34.874,94;

- il secondo, sempre adibito all'attività di produzione di sementi selezionati, costituito da un impianto per la selezione di grano duro, da n. 25 silos metallici di stoccaggio, una tettoia di copertura della zona di ricevimento del prodotto unitamente a tutte le opere complementari, un capannone per la linea selezione seme, una cabina elettrica di trasformazione, un locale pressurizzazione con due cisterne interrato, una unità immobiliare uso ufficio ed abitazione del guardiano, fossa bilico, vasca imhoff, oltre alle

aree scoperte di pertinenza esclusiva. Il complesso risulta riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Foggia al: foglio 87, particella 44, z.c. 2, categoria D/1, Via Napoli, piano T, rendita euro 8.312,37.

Le parti precisano, altresì, che:

- del suddetto Lotto 1) sono oggetto di locazione il capannone uso deposito agrofarmaci e la zona uffici, con esclusione di alcune porzioni contraddistinte nelle planimetrie allegate sub "A" e "B", come stanza 1 e 2, aula piccola con i relativi servizi e spogliatoio con i relativi servizi.
- del suddetto Lotto 2) primo corpo, è esclusa dalla locazione la sola tettoia di mq. 4.000;
- del suddetto Lotto 2) secondo corpo, oggetto della locazione sono solo 6 silos grandi.

Nel contratto viene pattuita la durata della locazione in 14 anni, con inizio dal 13.06.2016 e con, alla scadenza di tale termine, rinnovo automatico per il medesimo periodo ed alle stesse condizioni stabilite nel contratto, senza necessità di alcuna comunicazione, fatta salva la facoltà del locatore di intimare disdetta nelle ipotesi previste dall'art. 29 della L. 392 del 1978.

Viene, altresì, precisato che tutte le riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie, comprese quelle previste dagli art. 1576 e 1609 Cod. Civ., saranno esclusivamente a carico della parte locataria. Sono a carico della parte locataria anche gli oneri derivanti da contratti di somministrazione; sono a carico, invece, della parte locatrice il pagamento dell'Imposta municipale propria, la tassa sui rifiuti, le spese di revisione degli impianti antincendio e l'ammortamento degli impianti. Inoltre, viene stabilito che al termine della locazione le eventuali opere di miglioramento eseguite dalla Parte locataria e non asportabili rimarranno di proprietà della Parte locatrice.

Il canone della locazione è stabilito in € 80.000,00 annui, oltre IVA, da pagarsi in rate annuali anticipate, la prima da corrispondersi il 30.06.2016 e le successive di anno in anno.

4. La condotta del debitore.

Per quanto riguarda la condotta tenuta dal debitore nel periodo successivo all'apertura della procedura, occorre innanzitutto evidenziare che il debitore, a differenza di quanto previsto in caso di fallimento, conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del Commissario giudiziale.

Inoltre, essendo una proposta di concordato con continuità aziendale, le disposizioni della Legge Fallimentare accordano al debitore, durante tale fase, una particolare tutela finalizzata a salvaguardare la continuità aziendale, attraverso:

- la possibilità di compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione e, previa autorizzazione del Tribunale per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione;
- il riconoscimento della prededucibilità dei crediti che sorgono in conseguenza degli atti legalmente compiuti ai sensi dell'art.111 L.F.

Lo scopo di dette modifiche – e in particolare il riconoscimento di un regime di prededuzione – è, evidentemente, quello di consentire al debitore in stato di crisi di poter continuare l'attività aziendale, eliminando gli ostacoli che possono oggi frenare i terzi, ed i fornitori in primis, a contrarre con l'imprenditore nelle more dell'ammissione al concordato preventivo.

A far data dall'apertura della procedura di concordato, comunque, dalla verifica degli atti, si è riscontrato un comportamento conforme alle norme di legge volto a salvaguardare il patrimonio aziendale.

5. Proposta concordataria e garanzie offerte ai creditori.

Come già sopra riportato, la società ricorrente in data 13.09.2016 ha depositato presso il competente Tribunale di Foggia domanda prenotativa di Concordato Preventivo, accolta con decreto di ammissione alla procedura del 12.10.2016 depositato in Cancelleria in data 17.10.2016.

Successivamente, in data 14.02.2017 è stato presentato il completamento della domanda costituito dalla proposta e dal piano di concordato preventivo in continuità aziendale

della CO.S.E.ME. S.r.l. includendo, inoltre, come richiesto dall'art. 186 - bis L. F., una stima prospettica delle spese e degli oneri da sostenersi in corso di procedura per la prosecuzione dell'attività di impresa della Società.

Si evidenzia che il piano di concordato preventivo ex art. 161, comma 2, lettera e) L.F. è stato redatto in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 186-bis L.F. con l'obiettivo di garantire la conservazione e il risanamento dell'impresa in crisi attraverso la continuazione dell'attività d'impresa svolta dalla Società.

Nel ricorso viene evidenziato come la continuità aziendale, unitamente all'impegno dei soci ad effettuare nuovi apporti di capitale, possa permettere alla società di superare le attuali difficoltà ed evitare il fallimento, anche nell'ottica di garantire un miglior soddisfacimento dei creditori. La ricorrente evidenzia, infatti, che la prosecuzione dell'attività d'impresa ed il rilancio della stessa, secondo quanto prospettato nel piano, permetterebbe alla società di non perdere i crediti relativi alle agevolazioni per i progetti di ricerca intrapresi, nonché di evitare il rischio di revoca delle agevolazioni fruite, con conseguente obbligo di restituzione dei contributi ad oggi già incassati, con l'ulteriore aggravio del livello di indebitamento.

Con riferimento all'impegno del socio ad effettuare nuovi apporti di capitale, si riporta che nel piano quest'ultimo è stato quantificato in complessivi € 1.250.000,00 oltre la disponibilità ad anticipare le somme necessarie alla definizione dell'intera procedura nel caso di ritardo nell'incasso dei crediti vantati per i progetti di ricerca e le altre agevolazioni. Il suddetto impegno serve a garantire alla società la liquidità necessaria per procedere alla definizione della procedura di concordato in tempi molto rapidi, stimati in soli tre mesi dall'omologa del presente piano.

Pertanto, sulla base di quanto innanzi riportato, la CO.S.E.ME. propone, così come riportato nel piano, un concordato "con continuità aziendale" basato su un piano industriale e finanziario per il periodo 2017 - 2018 che presenta degli specifici vantaggi rispetto ad una procedura concorsuale liquidatoria, in quanto permetterebbe di:

a) usufruire, ai fini della definizione della presente procedura, di nuovi apporti in linea

capitale dei soci vincolati all'omologa del concordato per un ammontare complessivo di €1.250.000,00;

b) utilizzare i flussi di cassa generati dalla continuità aziendale per un miglior soddisfacimento dei creditori;

c) incassare il credito relativo alla liquidazione finale dei contributi accordati per i progetti di ricerca (già rendicontati e in fase di completamento) e per le altre agevolazioni, che sarebbero revocati ove la Società accedesse ad una procedura concorsuale liquidatoria o fallimentare;

d) escludere il rischio della revoca e della conseguente restituzione dei contributi pubblici già incassati in relazione ai predetti progetti di ricerca, con conseguente contenimento del passivo chirografario, circostanza che, ovviamente, non si verificherebbe ove la Società accedesse ad una procedura concorsuale liquidatoria o fallimentare che comporterebbe la revoca immediata di tali contributi e la conseguente restituzione di quanto incassato;

e) mantenere la possibilità di ottenere nuovi finanziamenti per i progetti di ricerca tutt'oggi in corso;

f) salvaguardare la continuità aziendale, il know-how acquisito e il sostanziale mantenimento della forza lavoro;

g) pagare i creditori in misura più elevata e in tempi sicuramente più rapidi, stimabili in soli tre mesi dalla data di omologa, rispetto a quelli derivanti da una procedura concorsuale liquidatoria o fallimentare.

In particolare, il piano prevede:

- la copertura integrale delle spese di natura prededucibile maturate dalla data del 13.09.2016;
- la copertura integrale, entro tre mesi dall'omologa, delle passività assistite da diritto di prelazione ad eccezione del solo mutuo ipotecario con privilegio speciale sulla componente immobiliare Coseme 1, soddisfatto in base alla capienza del bene cauzionale come da perizia ex art. 160 co.2 L.F.;

- la copertura, entro tre mesi dall'omologa, nella percentuale del 14,50% delle passività non assistite da diritto di prelazione.

Per quanto riguarda poi l'attivo ed il passivo concordatario, quantificati nella domanda di concordato al 13.09.2016, si precisa che sono rappresentati dalle seguenti voci:

ATTIVO:

Nuovi apporti in linea capitale	€ 1.250.000,00
Flussi di cassa da continuità aziendale	€ 50.000,00
Incasso o anticipazione crediti progetti ricerca e altre agevolazioni	€ 800.000,00
Incasso altri crediti	€ 200.000,00
Compensazione crediti tributari	€ 45.000,00
Liquidità totale a servizio del concordato	€ 2.345.000,00

Successivamente al deposito del completamento, a seguito di richiesta chiarimenti, la ricorrente ha evidenziato la disponibilità del socio a fornire liquidità per un importo complessivo di € 2.050.000,00, comprensivi sia dell'apporto in linea capitale già dichiarato di € 1.250.000,00 sia dell'anticipo dei crediti per progetti di ricerca e altre agevolazioni di € 800.000,00 al fine di consentire la tempistica dei pagamenti previsti nel piano.

A garanzia del piano veniva presentata fideiussione consortile N.A2009170260695 rilasciata in data 20.09.2017 da AFasecfidi Società Consortile Cooperativa (Codice fiscale: 92040720705) e scadente il 20.09.2018 per un importo di € 2.050.000,00 a garanzia del versamento socio di € 1.250.000,00 ed € 800.000,00 per l'anticipazione dei contributi agevolati.

Alla luce di quanto riportato, l'attivo concordatario risulta, così, composto:

ATTIVO:

Liquidità dei soci	€ 2.050.000,00
Flussi di cassa da continuità aziendale	€ 50.000,00
Incasso altri crediti	€ 200.000,00

Compensazione crediti tributari	€ 45.000,00
Liquidità totale a servizio del concordato	€ 2.345.000,00

PASSIVO:

Costi della procedura previsti:

Compenso stimato Commissario Giudiziale	€ 110.000,00
Compenso professionisti per redazione piano	€ 20.000,00
Compenso attestatore	€ 20.000,00
Altre spese (comprese spese legali)	€ 50.000,00
Totale costi della procedura	€ 200.000,00

Debiti privilegiati da pagare entro 3 mesi dall'omologa:

Debiti v/ex dipendenti	€ 182.130,59
Debiti v/professionisti	€ 68.710,38
Debiti v/coltivatori diretti	€ 199.340,87
Debiti enti previdenziali	€ 59.620,69
Debiti v/erario per tributi locali	€ 199.666,97
Debiti v/banche ipotecari	€ 356.950,00
Fondo generico debiti privilegiati	€ 53.320,98
Totale crediti privilegiati soddisfatti al 100%	€ 1.119.740,48

Debiti chirografi da soddisfare in misura pari al 14,50% entro 3 mesi dall'omologa:

Debiti v/banche degradato a chirografo ex art. 160 co.2	€ 260.802,65
Debiti v/banche	€ 5.025.554,36
Debiti v/Cofidi per escussione garanzie	€ 197.011,06
Debiti v/fornitori	€ 787.726,99
Fondo generico debiti chirografi	€ 313.554,75
Totale crediti chirografari	€ 6.584.649,81
Crediti chirografari soddisfatti al 14,50%	€ 954.774,22
Fabbisogno totale del Concordato	€ 2.274.514,70

Al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura nelle modalità e nelle tempistiche ipotizzate, la società ricorrente ha accantonato un'ulteriore somma di €70.485,30 al fine di assicurare un adeguato margine di procedibilità, anche alla luce delle eventuali rettifiche che si rendessero necessarie.

La suddetta proposta di concordato preventivo è corredata dalla relazione prevista dall'art. 161 comma 3 L.F., sottoscritta dal rag. Raffaele Russo.

Il professionista, che dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, 3° comma, lettera d) L.F., ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità della proposta concordataria nonché, ai sensi dell'art. 186 - bis comma 2 lett. b) L.F., la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori della prosecuzione dell'attività d'impresa prevista.

Nella relazione il rag. Russo ha confermato che la documentazione, di cui all'art. 161 comma 1 e 2 L.F., risulta completa, pertinente allo scopo e adeguata alle finalità informative previste dalla legge, anche con particolare riguardo alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società ed al suo livello di aggiornamento rispetto alla data del ricorso, idonea a rappresentare l'effettivo stato di crisi nei suoi attuali profili e nel suo percorso causale. Ha, inoltre, attestato la veridicità dei dati aziendali esposti nel ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato e nella documentazione con lo stesso prodotta, con riferimento alla loro corrispondenza alle risultanze contabili, alla loro esistenza ed alla loro completezza.

Ha, inoltre, rilasciato l'attestazione di fattibilità del piano medesimo dal momento che il ricorso illustra e sviluppa, in modo chiaro e circostanziato, una proposta concordataria fondata su un piano finanziario che prevede: la soddisfazione integrale - oltreché delle spese di giustizia e di gestione della procedura – dei creditori privilegiati ad esclusione dell'unico creditore ipotecario soddisfatto nei limiti previsti dall'art. 160, comma 2 L.F.; la soddisfazione parziale dei creditori chirografari, secondo le modalità indicate nella proposta, nelle forme descritte nel ricorso e attraverso modalità e tempi di realizzo e di rimborso che appaiono certi, fondati su ipotesi credibili, coerenti con il quadro aziendale

e contrattuale di riferimento, realistici rispetto alle risorse a disposizione ed agli impegni assunti, congruenti con le finalità ed i contenuti della proposta.

Evidenzia, infine, che la continuazione dell'attività d'impresa è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori interessati dalla proposta concordataria.

Si precisa, inoltre, che la proposta è corredata dalla perizia di stima redatta dal geom. Pezzano per la valutazione economica dei terreni e fabbricati di proprietà della società ricorrente, nonché dell'attestazione giurata redatta sempre dal rag. Raffaele Russo per determinare il presumibile valore di soddisfazione del creditore bancario munito di privilegio speciale (ipoteca su cespiti immobiliare) in ragione dell'ammontare realizzabile in caso di cessione dei suddetti beni.

Il rag. Russo, che dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, 3° comma, lettera d) L.F., nella suindicata attestazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 160, comma 2, L.F., ritenendo legittima la proposta avanzata dalla Società in ordine alla soddisfazione non integrale del credito ipotecario vantato dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, dovendosi escludere che in sede di fallimento possano essere realizzati importi superiori rispetto a quelli ipotizzati in sede di concordato, ha attestato che il piano concordatario con riguardo ai beni gravati da privilegio speciale (ipoteca) addivene ad una proposta di soddisfazione parziale del credito vantato dall'istituto bancario in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione fallimentare.

6. Verifica dell'attivo e del passivo concordatario

Il sottoscritto Commissario, al fine di fornire ai creditori ulteriori elementi utili alla valutazione della proposta concordataria, riferisce quanto è emerso sulla base degli atti esaminati, delle verifiche contabili, dei sopralluoghi effettuati e delle operazioni di inventariazione del patrimonio della società debitrice.

In particolare, il sottoscritto, in ottemperanza all'art. 172 L.F., ha preliminarmente proceduto alla redazione dell'inventario del patrimonio della società, coadiuvato

dall'assistenza del perito stimatore, dott. agr. Marcello Martino, nominato con provvedimento del Giudice Delegato del 07.12.2017 per la valutazione dei beni immobili (terreni e fabbricati) e dei diritti di brevetto ed utilizzazione delle opere d'ingegno.

Si precisa che l'inventario attiene l'intero patrimonio del debitore al fine di poter valutare i beni che rimangono a disposizione del medesimo e che possono essere oggetto di mutazioni durante la procedura.

Si riportano, qui di seguito, i risultati conclusivi di dette operazioni.

Le poste attive, stimate sulla base di criteri valutativi prudenziali in considerazione delle finalità informative dell'inventario, determinano un patrimonio del valore complessivo di **euro 5.920.098,33**, così analiticamente composto:

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati):		€ 4.793.962,00
o Coseme 1	€ 1.205.145,00	
o Coseme 2	€ 1.943.437,00	
o Coseme 3	€ 1.197.760,00	
BENI IMMATERIALI:		€ 200.550,00
o Diritti di brevetti varietà sementi	€ 200.000,00	
o Diritti di utilizzazione gen. germe	€ -	
o Marchio Coseme	€ 550,00	
BENI MATERIALI:		€ 238.390,00
o Impianti e macchinari specifici	€ 176.800,00	
o Mezzi di trasporto interno	€ 3.100,00	
o Mobili ed arredi	€ 1.050,00	
o Macchine elettroniche d'ufficio	€ 2.170,00	
o Autocarro	€ 1.420,00	
o Attrezzatura laboratorio analisi	€ 38.550,00	
o Macchine agricole	€ 15.300,00	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:		€ 5.420,00
o D.A.RE. Puglia	€ 5.000,00	
o GAL Terre del Nisseno	€ 420,00	
CREDITI OLTRE 12 MESI:		€ 3.885,00
o Finanz. Grani d'Italia Srl	€ 3.885,00	
DISPONIBILITA' LIQUIDE:		€ 25.228,81
o Cassa al 23.01.2018	€ 6.280,43	
o Conto corrente CREDEM al 23.01.2018	€ 18.948,38	
CREDITI:		€ 1.100.282,52

o Crediti per Agevolazioni	€	750.911,82	
o Crediti verso clienti	€	223.028,10	
o Clienti c/fatture da emettere	€	56.894,07	
o Crediti per depositi cauzionale	€	825,03	
o Crediti tributari	€	68.623,50	
TOTALE COMPLESSIVO:			€ 5.920.098,33

In particolare, è opportuno precisare, che il patrimonio, con riferimento alle voci disponibilità liquide e crediti, è soggetto a variazioni dal momento che la società è in concordato preventivo con continuità aziendale.

Il valore dei beni immobili, quantificato in € 4.793.962,00, comprende anche beni rilevati nella perizia redatta dal dott. agr. Martino, rientranti negli stabilimenti Coseme 1, Coseme 2 e Coseme 3 di proprietà della ricorrente, di cui, però, il geom. Pezzano non ha tenuto conto nella propria perizia. Si evidenzia, altresì, che in Coseme 2 è ricompreso anche il valore dell'impianto fotovoltaico in considerazione della natura del bene strettamente connesso con gli immobili, così come, peraltro, risulta dalla perizia del geom. Pezzano. Ne consegue che il medesimo non è stato inserito e valutato nella voce "impianti e macchinari specifici" al fine di evitare una duplicazione.

Si rileva, però, che l'attivo concordatario non coincide con l'intero patrimonio della società in quanto il concordato in oggetto non è di tipo liquidatorio, bensì in continuità aziendale. A tal proposito si ribadisce, come già prima indicato, che il rag. Russo, nella sua relazione ex art. 161 L.F., ha attestato che la continuazione dell'attività d'impresa è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori interessati dalla proposta concordataria. In particolare, ha evidenziato che *"in assenza di prosecuzione dell'attività di impresa, la Società perderebbe il diritto alla liquidazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ai contributi e alle altre agevolazioni cui ha diritto e vedrebbe parimenti revocati i contributi già liquidati. La Società, come previsto dai relativi Decreti di concessione esaminati dallo scrivente, dovrebbe restituire parte dei contributi già liquidati con un conseguente aggravio del passivo chirografo stimabile in circa €1.500.000,00. In assenza di prosecuzione dell'attività di impresa e di mancata omologa*

del piano, inoltre, la Società non potrebbe beneficiare dei nuovi apporti in linea capitale dei soci per € 1.250.000,00. Appare dunque evidente che la prosecuzione dell'attività conduce ad un miglior soddisfacimento dei creditori rispetto a quello conseguibile a seguito della cessazione della stessa.”

Il sottoscritto Commissario Giudiziale ha, quindi, proceduto a verificare nel dettaglio le singole voci attive previste nel piano concordatario al fine di apportare le eventuali rettifiche sulla base delle valutazioni emerse in sede di inventario.

Con riferimento alla voce “liquidità del socio” di € 2.050.000,00, si ribadisce che la medesima comprende sia la voce “nuovi apporti in linea capitale” per € 1.250.000,00 sia la voce “Crediti per progetti di ricerca ed altre agevolazioni” per € 800.000,00.

A tal proposito si conferma il valore indicato pari ad € 1.250.000,00 per i nuovi apporti, poiché risulta allegata agli atti delibera della società ricorrente del 13.02.2017 nella quale l'unico socio si impegna ad effettuare i suddetti apporti entro tre mesi dall'omologa della proposta di concordato.

Con riferimento alla voce “Crediti per progetti di ricerca ed altre agevolazioni”, il sottoscritto ritiene utile precisare che, in sede di inventario, detti crediti sono stati quantificati in € 750.911,82 a seguito dell'accredito della somma di € 48.637,60 riferito al credito per progetto “Password”, in data 13.01.2017, sul conto corrente acceso presso la BPM e trattenuto dalla stessa. A tal proposito si evidenzia che in data 18.01.2017 la Coseme ne ha richiesto la restituzione all'istituto bancario, attesa la violazione della par condicio creditorum e, successivamente, ha proposto ricorso ex art. 169 bis L.F. chiedendo, tra l'altro, l'autorizzazione al G.D. per richiedere la restituzione della suddetta somma. Alla luce di quanto detto, il sottoscritto ritiene di poter quantificare la voce dei suindicati crediti in € 799.549,42, considerando anche l'importo di € 48.637,60 ritenendo che il medesimo debba essere restituito per il rispetto della par condicio creditorum e che, comunque, verrebbe anticipato dal socio al fine di consentire i pagamenti entro il termine di tre mesi dall'omologa.

Con riferimento alla voce “flussi di cassa”, la ricorrente ha illustrato, nel ricorso, la

modalità di ottenimento entro il 31.05.2018, data di chiusura dell'esercizio sociale, di un flusso di liquidità pari ad € 50.000,00. Il sottoscritto ritiene confermare il suindicato valore, ritenendo i flussi stimati nel periodo realistici in considerazione della circostanza che in data 07.11.2017 è stata versata la cauzione di € 40.000,00 depositata sul conto corrente vincolato alla procedura, nonché delle disponibilità liquide che emergono dall'inventario e che non confluiscono nell'attivo concordatario in quanto la società è in continuità.

Con riferimento alla voce "altri crediti", si precisa che la suddetta voce ricomprende i crediti verso i clienti. Ai fini di una corretta quantificazione dei medesimi crediti, il sottoscritto ritiene confermare l'importo indicato nel piano, pari ad € 200.000,00, per fini prudenziali e per garantire ai creditori il reale stato di fattibilità del piano, riducendo il più possibile gli elementi di aleatorietà, sempre ovviamente ricordando che trattasi di concordato in continuità aziendale e che, quindi, detti crediti sono variabili.

Con riferimento, infine, alla voce "compensazione crediti tributari", il sottoscritto conferma l'importo di € 45.000,00 sempre per fini prudenziali e sempre considerando che, trattandosi di concordato in continuità, parte di questi crediti sorti in epoca successiva al 13.09.2016 (come può evincersi dal valore riportato nell'inventario al 23.01.2018 di €68.623,50) possano essere utilizzati nel periodo concordatario.

Alla luce delle considerazioni suesposte, l'attivo concordatario viene così stimato:

ATTIVO CONCORDATARIO	Valore piano	Valore commissario
Liquidità dei soci:	€ 2.050.000,00	€ 2.049.549,42
- Nuovi apporti in linea capitale		
- Crediti di progetti ricerca e altre agevolazioni		
Flussi di cassa da continuità aziendale	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Incasso altri crediti	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Compensazione crediti tributari	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Liquidità totale a servizio del concordato	€ 2.345.000,00	€ 2.344.549,42

Il sottoscritto Commissario Giudiziale ha, quindi, proceduto a verificare nel dettaglio le singole voci passive previste nel piano concordatario, al fine di verificare l'effettivo fabbisogno concordatario e di apportare le eventuali rettifiche come previsto dall'art. 171 L.F.

Si evidenziano i risultati conclusivi di dette verifiche.

Costi della procedura:

La voce "spese di procedura" è stata quantificata nella proposta in € 200.000,00 dalla società ricorrente ed è analiticamente costituita da:

- Compenso stimato Commissario Giudiziale: €110.000,00,
- Compenso professionisti per redazione piano: € 20.000,00,
- Compenso attestatore: € 20.000,00,
- Altre spese (comprese spese legali): € 50.000,00.

A tal riguardo si precisa che il Tribunale di Foggia, con il decreto di ammissione alla procedura, ha disposto a carico della società il deposito della somma di € 40.000,00 pari a circa il 40% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura.

Creditori della società:

Con riferimento ai creditori, la società ricorrente, nella proposta di concordato preventivo con continuità aziendale, ha previsto la sola distinzione tra creditori privilegiati e creditori chirografari, stabilendo il pagamento nel tempo massimo di tre mesi dalla data di omologazione.

In relazione all'analisi ed all'indicazione del passivo della società ricorrente, il Commissario giudiziale fa presente che nel concordato preventivo manca una fase di accertamento dello stato passivo, e che, quindi, l'esclusione o meno, da parte del debitore, di un creditore nel relativo elenco non ne comporta il riconoscimento della qualifica, se non ai fini del voto; inoltre, in caso di contestazione della natura del credito (come pure della sua entità e/o della sua esistenza) la controversia deve essere risolta attraverso un giudizio ordinario.

In particolare, è opportuno precisare che la proposta concordataria tiene conto della

debitoria alla data di presentazione della domanda di concordato, pertanto, i crediti sono stati valutati a tale data atteso che, per quanto attiene le spese di funzionamento dell'azienda nel periodo di continuità, i crediti successivi sono a carico della società.

Va, inoltre, precisato che in ordine agli interessi sia legali che convenzionali, ai sensi dell'art.55 L.F., che si applica anche all'ipotesi di concordato preventivo, essi sono sospesi fino alla chiusura della procedura concorsuale, a meno che il credito non sia assistito da pegno o privilegio.

Tanto premesso, il sottoscritto procede con l'analisi delle poste passive relative ai creditori privilegiati e chirografari.

— **Creditori privilegiati**

I crediti privilegiati sono stati quantificati, nella proposta concordataria, in €1.119.740,48 e sono stati suddivisi in:

1. Crediti verso ex dipendenti: € 182.130,59;
2. Crediti verso professionisti: € 68.710,38;
3. Crediti verso coltivatori diretti: € 199.340,87;
4. Crediti v/enti previdenziali: €59.620,69;
5. Crediti v/erario per tributi locali: €199.666,97;
6. Crediti v/banche ipotecari: € 356.950,00;
7. Fondo generico debiti privilegiati: € 53.320,98.

Si precisa che il sottoscritto ha proceduto con la quantificazione di tali crediti sulla base dell'incrocio tra le dichiarazioni di credito o estratto conto inviati dal creditore al Commissario e le risultanze contabili della società ricorrente. Laddove i creditori non hanno trasmesso alcuna dichiarazione o estratto conto, il Commissario ha necessariamente dovuto effettuare la quantificazione sulla scorta delle sole risultanze contabili. Per i creditori che hanno precisato crediti diversi, si è proceduto a verificare la documentazione esibita e, in caso di validità della stessa, è stato considerato l'importo dichiarato dallo stesso creditore.

Da detta analisi il sottoscritto ha così quantificato i suddetti crediti:

Elenco creditori privilegiati		
	Banca popolare dell'Emilia Romagna (credito ipotecario)	€ 617.752,65
Dipendenti	MASTRONUNZIO NADIA	€ 10.524,35
	DI GENNARO PROSPERO	€ 49.074,22
	DI BICCARI LEONARDO	€ 20.000,00
	MARTINO DARIO *	€ 20.255,40
	MARTINO ARMANDO (EREDI) *	€ 106.890,62
Professionisti	FOR ASL S.A.S	€ 1.830,00
	MEZZINA DOTT. ING. ANTONIO	€ 1.141,92
	DI BENEDETTO RAIMONDO PIO STEFA	€ 6.344,00
	FARES ADOLFO LUCIO	€ 6.000,00
	RICCIUTI FRANCO	€ 7.540,00
	ROMANO ANTONIO	€ 8.088,60
	VITALE DOTT. ANTONIO	€ 3.489,20
	GUERCIA FILOMENA (ex sindaco)	€ 996,66
	D'ISIDORO AVV. VINCENZO	€ 12.480,00
	IPPOLITO RAG. DIEGO	€ 10.400,00
ANSELMI DOTT. VINCENZO	€ 10.400,00	
Coltivatori diretti	PEDONE ANTONIO	€ 17.864,00
	DE NIGRIS GIOVANNI	€ 21.269,14
	MASCOLO GIUSEPPE	€ 4.232,00
	D'ADDETTA MATTEO	€ 2.766,93
	STAMPONE ANNA	€ 1.628,00
	FALCONE MICHELE	€ 788,00
	FRANCIOSO NICOLA	€ 171,34
	RACIOPPO ANTONIO	€ 10.020,00
	ZARRILLI DOMENICO	€ 21.956,00
	NIGRO MADDALENA	€ 382,80
	FESTO ANGELO	€ 4.932,40
	COMUNIONE EREDITARIA DE MASO	€ 3.971,44
	CORVELLI ANTONIO	€ 14.579,25
	COMINELLI UGO	€ 7.136,37
	CASASANTA ANTONIO	€ 1.896,40
	APULIA VERDE S.S.	€ 39.322,80
SOCIETA' AGRICOLA VERGINUOLO DI SABINA RUOCCO & C. S.A.S.	€ 17.980,00	
AGRICOLA SNC	€ 26.444,00	
Enti Pr.	INAIL per contributi dipendenti	€ 1.112,46
	FONDAZIONE ENASARCO *	€ 1.970,12
Tributi Locali	AGENZIA DELLE ENTRATE *	€ 119.083,86
	AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *	€ 91.533,65

COMUNE DI FOGGIA PER IMU	€ 72.335,00
Totale	€ 1.376.583,58
Fondo generale debiti privilegiati	€ 3.959,55
Totale privilegiati e fondo	€ 1.380.543,13

(* Si precisa che trattasi di creditori della società che hanno presentato precisazione di credito e per i quali il sottoscritto ha ritenuto dover effettuare rettifica degli importi).

L'importo dei crediti privilegiati, comprensivi del relativo fondo, viene rettificato, rispetto la proposta concordataria, in complessivi € 1.380.543,13.

Si precisa che, a fronte delle rettifiche di credito effettuate, si è ritenuto ridurre il fondo generico debiti privilegiati riportato nel piano, in quanto il medesimo è stato stanziato prudenzialmente proprio per far fronte ad eventuali rischi su debiti previdenziali e tributari, nonché per gli interessi. Il residuo del medesimo servirà per il pagamento degli interessi legali calcolati dalla data del 13.09.2016 alla data di pagamento effettivo allo stato ipotizzata a giugno 2018.

Si evidenzia che detto scostamento di valori deriva dall'inclusione tra i crediti privilegiati dell'intero credito ipotecario a favore della Bper (ex Banca della Campania). A tal proposito si ribadisce che per il suddetto Istituto bancario è stato previsto il pagamento in misura percentuale ridotta sulla base del presumibile valore realizzabile con la vendita del bene gravato dell'ipoteca, quantificato in € 356.950,00 nell'attestazione giurata del rag. Russo ex art. 160, c.2 L.F.. Dalla perizia redatta dal perito nominato dal Tribunale, dott. agr. Marcello Martino, però, i beni gravati d'ipoteca sono stati valutati complessivamente in € 1.018.460,00, ragion per cui, il sottoscritto ha ritenuto che non fosse opportuna alcuna degradazione del credito, mancandone i presupposti, e, pertanto, il credito è stato inserito nella sua interezza (€ 617.752,65) tra i creditori privilegiati con integrale soddisfazione.

— **Creditori chirografari**

I crediti chirografari sono stati quantificati, nella proposta concordataria, in €6.584.649,81 e sono stati suddivisi in:

1. Crediti verso banche (degradato ex art. 160, co.2): € 260.802,65,

2. Crediti verso banche: € 5.025.554,36,
3. Crediti v/cofidi per escussione garanzie: €197.011,06,
4. Crediti verso fornitori: € 787.726,99,
5. Fondo generico debiti chirografi: € 313.554,75.

Si precisa che il sottoscritto ha proceduto con la quantificazione di tali crediti sulla base dell'incrocio tra le dichiarazioni di credito o estratto conto inviati dal creditore al Commissario e le risultanze contabili della società ricorrente. Laddove i creditori non hanno trasmesso alcuna dichiarazione o estratto conto, il Commissario ha necessariamente dovuto effettuare la quantificazione sulla scorta delle sole risultanze contabili. Per i creditori che hanno precisato crediti diversi, si è proceduto a verificare la documentazione esibita e, in caso di validità della stessa, è stato considerato l'importo dichiarato dallo stesso creditore.

Da detta analisi il sottoscritto ha così quantificato i suddetti crediti:

	Elenco creditori chirografari	Importi
Debiti v/banche e altri finanziatori	FIDINDUSTRIA PUGLIA CONSORZIO FIDI MUTUO	€ 197.011,06
	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	€ 312.152,75
	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA *	€ 224.500,00
	BANCAPULIA S.P.A.	€ 156.376,36
	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. *	€ 324.736,43
	BANCO DI NAPOLI S.P.A.	€ 110.284,13
	BANCA POPOLARE DI MILANO SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. *	€ 471.345,37
	BANCA CARIME S.P.A.	€ 270.188,12
	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	€ 86.049,24
	UNICREDIT S.P.A. *	€ 1.294.210,21
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. *	€ 668.953,40
	UNIPOL BANCA S.P.A.	€ 493.244,88
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	€ 596.244,74	
Debiti v/fornitori	CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA	€ 373.217,75
	SYNGENTA ITALIA SPA *	€ 171.086,16
	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SRL *	€ 108.208,28
	BAYER CROPS SCIENCE SRL	€ 54.845,35
	BASF ITALIA S.P.A.	€ 26.000,00
	DEDDA MICHELE	€ 18.513,88

AGRISUD FARMACIA AGRICOLA DEL DR. SEBASTIO SRL	€	10.553,80
IPAS SPA *	€	5.532,47
SICASOV - SOCIETE COOPERATIVE	€	5.633,82
APSOVSEMENTI SPA	€	3.783,53
VITILLO LIBERATO SRL	€	2.287,60
WINTERSTEIGER	€	2.076,73
CONSORZIO AGRARIO DI VITERBO *	€	1.626,36
ITALCEREALI DEI F.LLI BARBANO & C. S.N.C.	€	1.141,24
CONSORZIO VIGILANZA RURALE	€	911,00
ALDO PAGLIANTI & C. SNC	€	623,00
TOP WATER S.R.L.	€	559,69
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	€	307,94
ECODAUNIA	€	285,26
TELECOM ITALIA SPA	€	125,97
TECMARKET SERVIZI SPA	€	36,60
A.C.M. SOCA RESP. LIMITATA SRL	€	1.046,11
COPPOLA SELEVANA	€	9.066,10
OROVERDE SRL	€	891,58
DEL VECCHIO ANGELO	€	526,87
AGROALIMENTARE SUD SPA	€	8.074,76
Totale	€	6.012.258,54
Fondo generico debiti chirografari	€	313.554,75
Totale debiti chirografari	€	6.325.813,29

(* Si precisa che trattasi di creditori della società che hanno presentato precisazione di credito e per i quali il sottoscritto ha ritenuto dover effettuare rettifica degli importi.)

L'importo dei crediti chirografari, comprensivo del fondo generico, viene rettificato in complessivi € 6.325.813,29.

Si precisa che detta variazione è determinata dall'eliminazione del credito bancario degradato ex art. 160 L.F. della Bper, dal momento che il suddetto credito, come già sopra precisato, è stato integralmente considerato tra i privilegiati.

Si precisa, altresì, che nel corso della procedura si è venuti a conoscenza dell'esistenza di ulteriori crediti che, qui di seguito, vengono evidenziati:

1. Credito nei confronti della società Agroalimentare Sud Spa in forza di sentenza n. 1840/2016 del 13.06.2016 emessa dal Tribunale di Foggia e dichiarata esecutiva

in data 26.09.2016. Il suddetto credito di €8.074,77 è stato confermato dalla società ricorrente e, pertanto, inserito nell'elenco dei creditori;

2. Crediti nei confronti dell'avv. Valeria Martino per l'attività di consulenza legale prestata in favore della società ricorrente in forza di un conferimento di incarico professionale sottoscritto tra le parti in data 06.06.16. I compensi dell'avv. Martino sono maturati in data successiva alla presentazione della domanda e, pertanto, la società ricorrente, con comunicazione pec del 26.01.2018, ha precisato che detti crediti sono prededucibili e da imputare alla continuità d'impresa, e che saranno pagati solo dopo aver riscontrato che la loro quantificazione sia stata effettuata sulla base del suindicato contratto di consulenza in essere. Il sottoscritto, pertanto, non ha ritenuto di inserire il medesimo credito nell'elenco, atteso che gli stessi saranno soddisfatti da ulteriore liquidità non inclusa nell'attivo concordatario.

Si ritiene, tuttavia, precisare, che nel corso della procedura, la società ricorrente ha proposto ricorso ex art. 169 bis L.F. chiedendo, tra l'altro, l'autorizzazione al G.D. per sciogliere il contratto di consulenza professionale in essere con l'avv. Martino. A seguito di detto procedimento, potrebbe eventualmente sorgere l'onere per la società di pagare, oltre ai compensi, anche un indennizzo ai sensi della clausola n. 5 dell'accordo o ex art. 169 bis, c. 2 L.F.. La prossima udienza è fissata per il 27.03.2018 e, quindi, allo stato, detto credito non è quantificabile.

3. Crediti per TFR nei confronti dei dipendenti Giuseppe Loffredo e Ciccorelli Francesco, licenziati rispettivamente in data 28.02.2017 e 19.05.2017. Con riferimento ai suindicati crediti, la società con comunicazione pec del 26.01.2018, si è impegnata ad effettuare i pagamenti ai sig. Loffredo e Ciccorelli, unitamente a quelli relativi ad altri dipendenti licenziati nelle more della continuità d'impresa, per un importo complessivo di € 190.552,94 a seguito di omologa del concordato evidenziando che, un eventuale pagamento eseguito durante il periodo di continuità, avrebbe potuto alterare la par condicio creditorum nell'ambito della

medesima categoria di crediti verso dipendenti. Il sottoscritto, pertanto, non ha ritenuto di inserire i medesimi crediti nell'elenco atteso che gli stessi saranno soddisfatti da ulteriore liquidità non inclusa nell'attivo concordatario.

E' importante sottolineare, come anticipato all'inizio del paragrafo, che l'esame del passivo concordatario ed in particolare la verifica dell'elenco dei creditori (e le eventuali rettifiche apportate dal Commissario Giudiziale) assume, ai sensi dell'art. 171, c. 1 L.F., natura amministrativa, essendo la verifica e le rettifiche dirette esclusivamente ad individuare i soggetti aventi diritto al voto ed a calcolare le maggioranze previste per l'approvazione del Concordato.

Pertanto, conformemente alla dottrina nonché alla giurisprudenza che si sono formate sul punto, è possibile affermare che nel concordato preventivo non è prevista una verifica a carattere giurisdizionale per l'accertamento dell'esistenza e della natura delle obbligazioni concorsuali: qualsivoglia controversia dovesse insorgere in relazione alle stesse avrà luogo in sede di giudizio ordinario, dove il creditore potrà far valere le proprie pretese, in contraddittorio con la debitrice. Il giudizio di omologazione, pertanto, pur determinando un vincolo in ordine al contenuto del Piano della debitrice poi approvato dai creditori non comporta alcuna decisione sull'esistenza, entità e rango dei crediti.

Alla luce della natura amministrativa delle verifiche e delle rettifiche del Commissario Giudiziale, appaiono, pertanto, doverose le seguenti precisazioni in relazione all'elenco degli aventi diritto al voto del Concordato in continuità Co.s.e.me S.r.l.:

- l'iscrizione nel passivo privilegiato di una partita debitoria non implica il riconoscimento del diritto di prelazione;
- la mancata iscrizione nel passivo privilegiato non comporta la negazione del diritto di privilegio eventualmente spettante;
- la quantificazione degli importi ai fini del voto in sede di adunanza esplica efficacia solo ed esclusivamente ai fini dell'adunanza stessa e non pregiudica qualsivoglia ulteriore accertamento in più o in meno sul quantum;
- gli importi indicati nell'elenco potranno essere oggetto di modifiche successive in

quanto non tutti i creditori hanno comunicato le loro risultanze contabili;

- l'eventuale mancato inserimento di un credito non comporta una valutazione di inesistenza.

Pertanto, sulla base di quanto detto, la tabella sopra riportata dei creditori chirografi rappresenta l'elenco dei creditori ammessi al voto per un importo complessivo di €6.012.258,54 (al netto del fondo generico debiti chirografari).

Con specifico riferimento al calcolo della maggioranza si ritiene doveroso richiamarsi al contenuto dell'art. 177 L.F., che al primo comma prevede testualmente che *“il concordato è approvato dai creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. (...)”*

Tenuto conto che l'importo dei crediti chirografari per i quali si propone l'ammissione al voto ammonta, come sopra riportato, ad € 6.012.258,54 la maggioranza dei crediti ammessi al voto provvisoriamente è determinata in € 3.006.129,28 ai fini dell'approvazione del Concordato.

Infine, come già preannunciato ai creditori nel contesto della comunicazione di ammissione alla procedura di Concordato preventivo ex art. 171, c. 2 L.F., il regime delle adesioni dei creditori previsto nell'art. 178 L.F. è risultato significativamente modificato. Nel testo riformato dal D. L. 83/2015, convertito con modifiche dalla legge n. 132/2015, i creditori che non abbiano esercitato il diritto di voto precedentemente e/o nel contesto della adunanza possono far pervenire il proprio voto per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei 20 giorni successivi alla chiusura del verbale. In altri termini è stato soppresso il meccanismo del “silenzio/assenso” ritornando alla precedente regola per cui la proposta è approvata solamente se ottiene il voto favorevole espresso dai creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi.

6. Considerazioni conclusive sulla proposta concordataria della ricorrente alla luce dell'attività di verifica del Commissario.

ATTIVO	PROPOSTA CONCORDATARIA	VALUTAZIONE DEL COMMISSARIO
Liquidità dei soci:	€ 2.050.000,00	€ 2.049.549,42
- Nuovi apporti in linea capitale		
- Crediti di progetti ricerca e altre agevolazioni		
Flussi di cassa da continuità aziendale	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Incasso altri crediti	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Compensazione crediti tributari	€ 45.000,00	€ 45.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.345.000,00	€ 2.344.549,42

PASSIVO	PROPOSTA CONCORDATARIA	RETTIFICHE DEL COMMISSARIO
Costi della procedura	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Crediti privilegiati	€ 1.119.740,48	€ 1.380.543,13
Crediti chirografi	€ 954.774,22	€ 917.242,93
	(14,5% di €6.584.649,81)	(14,5% di €6.325.813,29)
TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.274.514,70*	€ 2.497.786,06

(Al netto dell'accantonamento della somma di €70.485,30 al fine di assicurare un adeguato margine di procedibilità, anche alla luce di eventuali rettifiche necessarie.)*

Pertanto, dalla lettura delle tabelle, si evince che l'attivo concordatario consentirebbe il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati, mentre, per i creditori chirografi, consentirebbe il pagamento in misura percentuale inferiore a quella prevista nel piano, fermo restando la tempistica di pagamento indicata in tre mesi successivi alla data di omologa. Si evidenzia, infatti, che tra l'attivo ed il fabbisogno concordatario vi è una discrasia di €153.236,64.

Si evidenzia, nella tabella che segue, l'eventuale percentuale di soddisfazione dei

creditori chirografari sulla base dell'attivo concordatario disponibile.

PASSIVO	PROPOSTA CONCORDATARIA	RETTIFICHE DEL COMMISSARIO
Costi della procedura	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Crediti privilegiati	€ 1.119.740,48	€ 1.380.543,13
Crediti chirografi	€ 954.774,22 (14,5% di €6.584.649,81)	€ 764.006,29 (12,0775%** di €6.325.813,29)
TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.274.514,70*	€ 2.344.549,42

(Al netto dell'accantonamento della somma di €70.485,30 al fine di assicurare un adeguato margine di procedibilità, anche alla luce di eventuali rettifiche necessarie.)*

*(** Laddove non si verificassero eventi per cui utilizzare il fondo generico debiti chirografi, la percentuale di soddisfazione sarebbe il 12,7074%.)*

8. Situazione alternativa del Concordato preventivo con il fallimento.

Dopo aver esaminato la proposta concordataria, come disposto dall'art. 172 L.F., il Commissario Giudiziale si sofferma ad analizzare e portare all'attenzione dei creditori gli elementi che consentano agli stessi di operare una scelta, attraverso il voto, tra l'adesione al piano o il suo rigetto, con il conseguente passaggio (non automatico) ad una procedura di fallimento.

Pertanto, sulla scorta dei dati di fatto, il sottoscritto procede ad evidenziare le circostanze per le quali sia rilevabile una differenza sostanziale tra le due alternative, sia dal lato dell'attivo disponibile, sia dal lato del passivo da soddisfare.

Come già precisato nei precedenti paragrafi, la Società ricorrente ha individuato vari aspetti qualitativi che deporrebbero a sfavore dell'ipotesi fallimentare rispetto a quella di un concordato in continuità, tra cui in primis una maggiore rapidità della procedura concordataria (che si concluderebbe in soli tre mesi dall'omologa) rispetto a quella fallimentare, che dovrebbe iniziare ex novo con tempi ragionevolmente più lunghi.

Ha evidenziato, altresì, come, in caso di fallimento, l'azienda si troverebbe a dover rinunciare all'aumento di capitale di € 1.250.000,00, ai flussi di cassa generati dalla

continuità aziendale, nonché a perdere il credito relativo alla liquidazione finale dei contributi accordati per i progetti di ricerca già rendicontati ed in fase di completamento per circa € 800.000,00. Peraltro, oltre questa evidente riduzione di attivo patrimoniale, si avrebbe un aggravio del passivo di circa € 1.500.000,00 a causa della revoca e restituzione dei contributi pubblici già incassati in relazione ai predetti progetti di ricerca. Il Commissario Giudiziale, pur condividendo la valutazione riportata nel piano e confermata anche dall'attestatore rag. Russo, non può trascurare il valore di realizzo degli assets non compresi nell'attivo concordatario. Sulla base, infatti, della perizia di stima redatta dal perito stimatore, dott. agr. Marcello Martino, emerge che il valore dei beni immobili (terreni e fabbricati) è pari ad € 4.346.342,00 in luogo di € 1.775.110,00. Alla luce, quindi, delle operazioni di inventario effettuate, emerge che l'attivo patrimoniale dell'azienda, nel suo complesso, è pari ad € 5.920.098,33 e, quindi, anche in caso di perdita dei crediti relativi ai contributi accordati per i progetti di ricerca, l'attivo liquidabile ammonterebbe ad € 5.120.548,91, superiore all'attivo concordatario di €2.344.549,42.

E' necessario, comunque, evidenziare che se da un lato l'attivo potrebbe risultare superiore nel caso di una liquidazione dei beni, dall'altro lato si deve considerare l'incremento del passivo di € 1.500.000,00 rispetto all'esistente a seguito della revoca e restituzione dei contributi pubblici, che, quindi, aumenterebbe da € 7.588.694,37 a €9.088.694,37.

Ai fini di una corretta valutazione della convenienza della procedura concordataria in esame, in termini di comparazione tra attivo ricavabile in sede di esecuzione del concordato ed attivo ricavabile per effetto di una liquidazione in sede fallimentare, non si può prescindere dall'esame di eventuali azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi esperibili unicamente a seguito dell'apertura di un procedimento fallimentare.

Per quanto concerne le eventuali azioni risarcitorie nei confronti degli organi sociali, riconducibili alla mancata applicazione dei tempestivi provvedimenti idonei previsti per

Legge in costanza di una situazione aziendale compromessa, il Commissario evidenzia che, alla luce delle informazioni ad oggi disponibili, non è possibile effettuare una prognosi oggettiva sull'effettiva esperibilità di azioni legali in caso di fallimento e/o sulle concrete possibilità di conseguire benefici economici dalle medesime, e quindi ritiene che non sussistano le condizioni per una quantificazione, seppure di stima, da utilizzare quale parametro di riferimento al fine di individuare in astratto le utilità per il ceto creditorio.

Con riferimento ad eventuali azioni recuperatorie, il Commissario evidenzia, considerata l'elevata esposizione debitoria nei confronti di istituti bancari, la possibilità di instaurare eventuali giudizi in danno di istituti bancari per indebito pagamento di commissioni di massimo scoperto, interessi anatocistici non dovuti contrattualmente e/o interessi usurari. E' evidente che, anche in detta circostanza, non è possibile quantificare i benefici economici delle medesime azioni per la procedura fallimentare, né le tempistiche di realizzazione.

Con riferimento ad ulteriori azioni, il Commissario ritiene che non vi sia spazio per avviare significative azioni revocatorie di pagamenti, in quanto nel "periodo sospetto", anche tenuto conto della lunga serie di esenzioni dall'azione, non paiono esservi state – ad un primo esame – significative rimesse solutorie tali da aver ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione nei confronti dei creditori chirografari e da giustificare l'introduzione di eventuali giudizi.

9. Conclusione

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, il sottoscritto rileva che la proposta formulata dalla ricorrente consentirebbe il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati, mentre, per i creditori chirografi, consentirebbe il pagamento in misura percentuale inferiore a quella prevista nel piano, fermo restando il termine di tre mesi dall'omologa per i pagamenti.

Con riferimento alla convenienza della procedura di concordato rispetto a quella

fallimentare, si evidenzia che nella procedura di concordato è stato messo a disposizione un attivo di € 2.344.549,42 a fronte di un eventuale attivo stimato in € 5.120.548,91 da liquidare in sede fallimentare, ed una variazione complessiva del passivo che da €7.588.842,12 aumenterebbe a € 9.088.842,12.

Infine, un ulteriore elemento da prendere in considerazione, ai fini della convenienza di una procedura rispetto all'altra, è l'effetto temporale.

Infatti, nel caso dell'omologa del Concordato preventivo il pagamento ai creditori, così come previsto nel piano, potrà avvenire entro il termine di tre mesi dalla data di omologa. Nel caso di una eventuale dichiarazione di fallimento, invece, seppur con maggiori possibilità di realizzo per i creditori, i tempi di chiusura della procedura non sono stimabili in questa sede ma superiori, anche in considerazione della fase di accertamento del passivo, e con aggravio di costi di procedura.

* * * * *

Il Commissario, nella speranza di aver fornito ai creditori un quadro sufficientemente chiaro ed esaustivo delle ragioni della crisi e del contenuto delle proposte formulate per il loro soddisfacimento, ringrazia il Tribunale per la fiducia accordata.

Con osservanza.

Foggia, 09.02.2018

Il Commissario Giudiziale

(dott. Luca delli Carri)